

biamo punirlo, senza andare cercando se anche i Governi esteri lo puniscano.

L'introdurre questa clausola di reciprocità falserebbe adunque il concetto che deve avere questa legge, e che deve premere di conservarle a tutti coloro che le diedero e le daranno il voto favorevole.

Questa legge debb'essere una protesta morale, debb'essere un mezzo di più di difesa per lo Stato; epperò a patto veruno non la si può subordinare alla circostanza eventuale che un altro Governo ammetta o non ammetta nei suoi Codici una disposizione analoga.

Si è citato, se ho bene udito, l'esempio di altri Codici e in specie del Codice prussiano; ma una semplice riflessione di fatto ci deve far persuasi che questi esempi non si possono utilmente invocare.

Questi Codici inserirono la clausola di reciprocità, perchè guarentiscono non solo la vita del principe, ma anche la *forma di Governo*.

Quando noi ci rendiamo garanti della forma di Governo di un altro Stato non provvediamo al nostro interesse personale, ma provvediamo alla sicurezza, all'interesse di quello Stato; gli rendiamo un servizio politico. Certo, dal momento che si vuol rendere servizio ad un altro Stato, è giusto che gli si chieda un contraccambio; ma quando non si guarentisce la forma di Governo, bensì unicamente la vita del capo di uno Stato estero, non si fa altro che riconoscere un principio di assoluta giustizia, e guarentire la moralità nel suo più alto grado e la sicurezza sociale di quello Stato medesimo che sancisce questo principio. Difendere la vita di un principe estero non è rendergli servizio, è rendere omaggio alla giustizia sociale; non è favorire un principe, è onorare noi medesimi; epperò non avvi ragione di pretendere reciprocità.

I Codici, come quello di Prussia, che vennero citati, puniscono la cospirazione diretta a cambiare forma di Governo, quindi il legislatore aveva colà un motivo di inserire la clausola di reciprocità; questo motivo non esiste presso di noi, dunque non dobbiamo pretendere parità di diritto in tanta disparità di circostanza.

E, siccome questa clausola ha qualcosa di specioso, ha una apparenza di liberalismo che può illudere molti, ho creduto necessario di dichiarare qui brevemente i motivi che mi inducono a respingerla; imperocchè non credo che i vantaggi, a cui alludeva chi ha proposto questa clausola, possano in modo veruno compensare gli inconvenienti morali che deriverebbero dall'inserirla nella legge.

Inoltre è pure evidente che, adottata questa clausola, ne verrebbero gravissimi altri inconvenienti che chiamerò politici. Ma su questo terreno non tocca a noi il sostenere la discussione, e il signor ministro saprà farlo meglio di quanto io potrei.

Intanto mi riassumo col dire che, se questa legge deve conservare il suo carattere, o di solenne protesta morale, o di legge di libera iniziativa, non bisogna inserirvi alcuna clausola di reciprocità.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sensi-

bile alle gentili e non meritate parole usate a mio riguardo dall'onorevole Ameglio, mi duole di non poter aderire all'aggiunta da lui proposta.

Nella discussione generale si accennarono già le ragioni giuridiche che ostano insuperabilmente a che si inserisca la clausola di reciprocità all'articolo 1, di cui ci occupiamo. Ma oltre alle medesime annovi inoltre ragioni di alta convenienza, delle quali già ebbe a discorrere l'onorevole Boggio, e su cui perciò non mi occorre di insistere.

Osservava l'onorevole proponente che con questa legge, mentre da noi si provvede alla incolumità della vita dei sovrani esteri, indifesa si lascia quella a noi tutti assai più cara e preziosa del nostro Principe. È questo, a mio credere, un errore, anzi con la legge in discussione noi intendiamo di provvedere a mantenere lontana da noi ogni ombra di un pericolo anche remoto la vita dell'augusto nostro Monarca, e con una solenne testimonianza che la nazione intiera dà con questa legge per mezzo dei suoi rappresentanti, si proclama essere la teoria dell'assassinio politico perversa, ripugnare essa ai sentimenti morali del popolo nostro, e voler noi ad ogni costo opporci a che possa mai sul suolo nostro attecchire e propagarsi. Ed è col reprimere tali riprovevoli dottrine che veniamo in modo altamente efficace e fruttuoso a tutelare quei giorni cotanto preziosi, a cui alludeva l'onorevole preopinante.

AMEGLIO. Dopo quanto ho premesso, non amerei prolungare l'attuale discussione. I motivi che mi hanno guidato nella mia proposta io li ho dichiarati apertamente; essi mi sembrano di tutta convenienza, e non saprei come tale mia proposta possa meritare il titolo di speciosa attribuitole dall'onorevole Boggio. Egli ha parlato, se ho ben compreso, della necessità di riprovare la teoria dell'assassinio politico. Questa teoria, o signori, io la riprovo quanto il preopinante, ed essa venne esplicitamente riprovata da ogni lato della Camera. La questione che ora si discute riguarda tutt'altro: essa riducesi in sostanza ai seguenti termini: o è giusto quello che noi facciamo nell'interesse dei Governi stranieri, e allora perchè non richiedere che si usi a nostro favore la stessa giustizia? O è ingiusto, e allora che cosa facciamo noi?

Del resto, lo ripeto, non voglio prolungare la discussione; la Camera si pronunzi come meglio crede.

BOGGIO. Domando la parola soltanto per rispondere al dilemma dell'onorevole Ameglio.

Vi sono delle nazioni che non puniscono atti immorali e contrari alla sicurezza, al benessere sociale, ed è facile trovare esempio di simili lacune anche nei Codici di popoli civili; or bene, io domando, se perchè altre nazioni non puniscono questi atti cattivi e pericolosi, essi debbano andare impuniti anche presso di noi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la proposta del deputato Ameglio. La rileggo:

« Il disposto dell'articolo precedente non avrà effetto che a favore dei capi di Governi esteri, presso i quali sia in vigore una consimile disposizione. »